

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO
.....

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 23 FEB. 1999

ADDI' 23 FEB. 1999

NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

ZADALONI	Pietro	Presidente	GUASCO	Romolo	Assessore
COSENTINO	Leonello	Vice Presidente	FELMANIN	Giovanni	"
AMATI	Matteo	Assessore	LUCISANO	Pietro	"
BONADONNA	Salvatore	"	MARCONI	Angiolo	"
CIOFFARELLI	Francesco	"	META	Michela	"
FEDERICO	Maurizio	"	PIZZUTELLI	Vincenzo	"


ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Saverio Guccione
..... COMISSIS

ASSENTI: CIOFFARELLI - META - PIZZUTELLI

DELIBERAZIONE N° 622

OGGETTO: Approvazione schema lettera accettazione di nuovo incarico e/o rinnovo delle Borse di Studio e di ricerca in servizio presso l'OSR, ai sensi della legge n. 8/91.





Oggetto: Approvazione schema della lettera di accettazione di nuovo incarico e/o rinnovo delle borse di studio e di ricerca in servizio presso l'Osservatorio Epidemiologico Regionale, ai sensi della Legge n. 8/91.

LA GIUNTA REGIONALE

su proposta dell'Assessore alla Sanità

VISTO il decreto legislativo 30/12/92, n. 502 concernente il riordino della disciplina in materia sanitaria;

VISTE le leggi regionali n. 18 e n. 19 del 16/06/94 recanti disposizioni per il riordino del SSR, ai sensi del D.L. 502/92 e successive modifiche;

VISTA la legge regionale 30/1/1979 n. 9 con la quale la Regione Lazio istituisce il sistema informativo socio-sanitario e l'Osservatorio Epidemiologico Regionale;

VISTA la legge regionale n. 8 del 13/2/1991 concernente la riorganizzazione dell'Osservatorio Epidemiologico Regionale;

VISTA la D.C.R. n. 416 del 17.12.1997 che proroga il Piano pluriennale di lavoro ed organizzazione dell'Osservatorio Epidemiologico Regionale, approvato con DCR 1107/95;

VISTA la D.G.R. n. 4116/98 concernente l'approvazione della relazione sulla attività 1996-97 e del programma annuale 1998 del piano pluriennale di lavoro dell'O.E.R. di cui alla D.C.R. 416/97;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 18 comma VI della legge n.8/91 l'incarico di borsa di studio ha durata, di norma, annuale ed è rinnovabile;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 18 comma 5 della legge n.8/91 l'incarico di borsa di ricerca ha durata, di norma, triennale ed è rinnovabile;

CONSIDERATO che, al momento del conferimento e/o rinnovo dell'incarico di borsa di studio e di ricerca, il titolare è tenuto a sottoscrivere la lettera di accettazione dell'incarico stesso;

CONSIDERATO che l'accettazione, mediante firma, e la conseguente assunzione in servizio dovrà avvenire entro e non oltre 30 giorni dalla comunicazione della lettera di incarico;

VISTI gli schemi di lettera di accettazione e/o rinnovo incarico borsa di studio e borsa di ricerca allegati alla presente deliberazione e che costituiscono parte integrante della stessa (allegato a e b);

ATTESA la necessità di provvedere alla ratifica degli schemi stessi parte della Giunta Regionale;

VISTO l'art. 17, comma 32 della legge 15/05/97, n. 127;

all'unanimità

DELIBERA

- di approvare gli schemi della lettera di accettazione di nuovo incarico e/o rinnovo borsa di studio e borsa di ricerca, allegati alla presente deliberazione e che costituiscono parte integrante della stessa;

La lettera di accettazione dovrà essere restituita al Direttore dell'Osservatorio Epidemiologico Regionale, debitamente sottoscritta dall'interessato, entro e non oltre giorni 30 dalla consegna. In caso di mancata sottoscrizione la relativa nomina decadrà a tutti gli effetti.

Il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi dell'articolo 17, comma 32 della legge 15/05/97 n. 127.

9 MAR. 1999

IL PRESIDENTE: f.to PIETRO BADALONI

IL SEGRETARIO: Dott. Saverio GUCCIONE



ALLEG. alla DELIB. N. 622

DEL 23 FEB 1999

Allegato a)

Oggetto: Incarico/rinnovo borsa di ricerca ai sensi art. 19 L.R. 8/91.

Si comunica alla S.V. che, in attuazione della L.R. 8/91, Le è stato conferito/rinnovato l'incarico di borsa di ricerca con (numero e data del provvedimento)

1. L'incarico di borsa di ricerca ha durata triennale ed è incompatibile con rapporti di lavoro dipendenti o convenzionati con strutture sanitarie pubbliche e private (L.R. 8/91 art. 18 comma VI);
2. L'attività di studio e ricerca scientifica dovrà essere svolta nell'ambito di una presenza presso l'O.E.R. per 38 ore settimanali minime. L'articolazione di tale tempo dovrà essere concordata con il Responsabile della U.O. o con il Responsabile del gruppo di ricerca, fermo restando l'obbligo di una presenza fissa presso l'O.E.R. nella fascia oraria dalle 09.30 alle 13.30 dal lunedì al venerdì. Le effettive presenze dovranno essere analiticamente documentate tramite gli appositi sistemi informativi;
3. Le assenze per Servizio Esterno e Ferie dovranno essere autorizzate dal Responsabile U.O. o dal Responsabile del Gruppo di Ricerca. Le assenze dovute alla frequenza di scuole di specializzazione dovranno essere recuperate se coincidenti con l'orario di svolgimento dell'attività di ricerca;
4. L'importo della borsa di ricerca è di lit. (compenso annuo lordo) ed è liquidato, su autorizzazione del Dirigente dell'O.E.R. che attesti l'avvenuto svolgimento del programma di ricerca, in rate mensili a decorrere da (data assunzione in servizio)
5. Il Dirigente dell'Osservatorio Epidemiologico Regionale può, in relazione a gravi e motivate inadempienze nello svolgimento della attività di ricerca epidemiologica dei borsisti, proporre al Presidente della Giunta regionale la sospensione o la revoca delle borse di studio e di ricerca.
6. Il titolare della borsa di ricerca dovrà comunicare le eventuali dimissioni dall'incarico con un preavviso non inferiore a 30 giorni dalla data di effettiva cessazione dell'attività. Qualora le eventuali dimissioni determinino la cessazione dopo 720 giorni dalla data odierna, ciò non comporterà alcun effetto economico retroattivo. Considerato che l'Osservatorio Epidemiologico della Regione Lazio impegna notevoli risorse economiche e scientifiche nella formazione e nell'addestramento professionale dei titolari di borse di ricerca, che tale formazione è finalizzata allo svolgimento di programmi di studio e ricerca che si svolgono per un periodo non inferiore alla durata triennale dell'incarico e che pertanto l'eventuale effettiva cessazione anticipata dall'incarico per effetto di dimissioni da parte del titolare comporta un danno grave ed irreparabile per l'Osservatorio Epidemiologico della Regione Lazio, qualora il titolare della borsa di ricerca intenda cessare effettivamente dall'incarico prima di 720 giorni dalla data odierna sarà tenuto alla restituzione a titolo di penale di una somma corrispondente al 20% di quanto effettivamente percepito. Tale somma potrà essere



Handwritten signature



Small circular stamp at the bottom right

eventualmente trattenuta dalle eventuali spettanze non ancora liquidate al momento delle dimissioni.


7. Il Direttore dell'Osservatorio comunicherà, prima dei 60 giorni dalla scadenza dell'incarico di borsa di studio e di ricerca, la eventuale proposta di rinnovo della borsa agli organi competenti.
8. Il titolare della borsa di ricerca è tenuto al rispetto della normativa vigente in materia di protezione, sicurezza e riservatezza dei dati personali e sensibili, con particolare riferimento alle norme di cui alla legge 675/96.
9. Qualunque produzione materiale e/o intellettuale derivante direttamente dallo svolgimento delle attività di borsa di ricerca è di proprietà esclusiva dell'Osservatorio Epidemiologico della Regione Lazio.
10. In considerazione delle funzioni di controllo e valutazione svolte dall'Osservatorio Epidemiologico della Regione Lazio nei confronti dei soggetti erogatori accreditati del SSN nella Regione Lazio, il titolare della borsa di ricerca è tenuto al rigoroso segreto professionale e d'ufficio su tutta l'attività svolta direttamente o su quanto anche indirettamente conosciuto nell'Osservatorio Epidemiologico della Regione Lazio.


IL DIRETTORE

Visto e sottoscritto per accettazione

Data |___| |___| |___|

Firma _____





Allegato b)

Oggetto: Incarico/rinnovo borsa di studio ai sensi art. 19 L.R. 8/91.

Si comunica alla S.V. che, in attuazione della L.R. 8/91, Le è stato conferito/rinnovato l'incarico di borsa di studio con (numero e data del provvedimento).

1. L'incarico di borsa di studio ha durata annuale ed è incompatibile con rapporti di lavoro dipendenti o convenzionati con strutture sanitarie pubbliche e private (L.R. 8/91 art. 18 comma VI);
2. L'attività di studio e ricerca scientifica dovrà essere svolta nell'ambito di una presenza presso l'O.E.R. per 38 ore settimanali minime. L'articolazione di tale tempo dovrà essere concordata con il Responsabile della U.O. o con il Responsabile del gruppo di ricerca, fermo restando l'obbligo di una presenza fissa presso l'O.E.R. nella fascia oraria dalle 09.30 alle 13.30 dal lunedì al venerdì. Le effettive presenze dovranno essere analiticamente documentate tramite gli appositi sistemi informativi;
3. Le assenze per Servizio Esterno e Ferie dovranno essere autorizzate dal Responsabile U.O. o dal Responsabile del Gruppo di Ricerca. Le assenze dovute alla frequenza di scuole di specializzazione dovranno essere recuperate se coincidenti con l'orario di svolgimento dell'attività di ricerca;
4. L'importo della borsa di studio ammonta a Lit. (compenso annuo lordo) ed è liquidato, su autorizzazione del Dirigente dell'O.E.R. che attesti l'avvenuto svolgimento del programma di ricerca, in rate mensili a decorrere da (data assunzione in servizio)
5. Il Dirigente dell'Osservatorio Epidemiologico Regionale può, in relazione a gravi e motivate inadempienze nello svolgimento della attività di ricerca epidemiologica dei borsisti, proporre al Presidente della Giunta regionale la sospensione o la revoca delle borse di studio e di ricerca.
6. Il titolare della borsa di studio dovrà comunicare le eventuali dimissioni dall'incarico con un preavviso non inferiore a 30 giorni dalla data di effettiva cessazione dell'attività. Qualora le eventuali dimissioni determinino la cessazione dopo 270 giorni dalla data odierna, ciò non comporterà alcun effetto economico retroattivo. Considerato che l'Osservatorio Epidemiologico della Regione Lazio impegna notevoli risorse economiche e scientifiche nella formazione e nell'addestramento professionale dei titolari di borse di studio, che tale formazione è finalizzata allo svolgimento di programmi di studio e ricerca che si svolgono per un periodo non inferiore alla durata annuale dell'incarico e che pertanto l'eventuale effettiva cessazione anticipata dall'incarico per effetto di dimissioni da parte del titolare comporta un danno grave ed irreparabile per l'Osservatorio Epidemiologico della Regione Lazio, qualora il titolare della borsa di studio intenda cessare



3



Il Direttore dell'Osservatorio Epidemiologico, prima dei 30 giorni dalla scadenza dell'incarico di borsa di studio e di ricerca, la eventuale proposta di rinnovo della borsa agli organi competenti.

8. Il titolare della borsa di studio è tenuto al rispetto della normativa vigente in materia di protezione, sicurezza e riservatezza dei dati personali e sensibili, con particolare riferimento alle norme di cui alla legge 675/96.
9. Qualunque produzione materiale e/o intellettuale derivante direttamente dallo svolgimento delle attività di borsa di studio è di proprietà esclusiva dell'Osservatorio Epidemiologico della Regione Lazio.
10. In considerazione delle funzioni di controllo e valutazione svolte dall'Osservatorio Epidemiologico della Regione Lazio nei confronti dei soggetti erogatori accreditati del SSN nella Regione Lazio, il titolare della borsa di studio è tenuto al rigoroso segreto professionale e d'ufficio su tutta l'attività svolta direttamente o su quanto anche indirettamente conosciuto nell'Osservatorio Epidemiologico della Regione Lazio.

IL DIRETTORE

Visto e sottoscritto per accettazione

Data / /

Firma _____

